

BGer 9C 277/2024 vom 27. Mai 2024

Bundesgericht, 2024-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_277_2024

FR: TF 9C 277/2024 du 27 mai 2024

IT: TF 9C 277/2024 del 27 maggio 2024

Regeste

Imposta cantonale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodi fiscali 2017-2018 | Finanze pubbliche & diritto tributario

Erwägungen

E. 1

Redatta nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Visto l'esito della lite, la questione dell'ammissibilità delle richieste formulate dalla ricorrente, senza presentare delle vere e proprie conclusioni in riforma del giudizio impugnato (art. 42 cpv. 1 LTF in relazione con l' art. 107 cpv. 2 LTF), non va approfondita. Nel contempo, può restare aperto anche l'aspetto dell'interesse a ricorrere (art. 89 LTF), su cui l'insorgente non si esprime.

E. 2.1

Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, salvo in caso di violazioni evidenti, si confronta solo con gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 138 I 274 consid. 1.6). La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF ; DTF 140 III 115 consid. 2).

E. 2.2

Il gravame rispetta i requisiti di motivazione solo in parte. Per quanto li leda, presentando critiche in contrasto con l' art. 42 cpv. 2 LTF e con l' art. 106 cpv. 2 LTF , non può essere approfondito. Dato che l'insorgente non li mette validamente in discussione - con un'argomentazione che ne dimostri un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). I. Imposta federale diretta

E. 3

Oggetto di litigio è l'imposizione individuale della ricorrente per i periodi fiscali 2017 e 2018. A suo avviso, non vi sono i presupposti "onde dividere la tassazione prima del 1° luglio 2018".

E. 3.1

Il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni (art. 9 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta

[LIFD; RS 642.11]). Il cumulo si giustifica alla luce del principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 BV), ritenuto che i coniugi costituiscono, sia sul piano del diritto civile che sul piano economico, una certa unità (DTF 141 II 318 consid. 2.2.1). Quando la coppia è separata legalmente o di fatto ogni coniuge torna ad essere tassato individualmente (DTF 138 II 300 consid. 2.1). I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati insieme per l'intero periodo fiscale in cui hanno contratto matrimonio (art. 42 cpv. 1 LIFD); in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 42 cpv. 2 LIFD).

E. 3.2

Il riconoscimento di una separazione legale o di fatto è subordinato alle seguenti condizioni: (a) i coniugi hanno un domicilio proprio o residenze separate; (b) non vi è più un'unione coniugale; (c) non vi è più una gestione in comune dei mezzi necessari per l'alloggio e il sostentamento (sentenza 9C_249/2023 del 2 agosto 2023 consid. 2.2). A dipendenza delle circostanze, quando i coniugi non vivono insieme e un'unione coniugale non sussiste più, un'imposizione individuale è ammissibile anche se una separazione dei mezzi necessari per alloggio e sostentamento non è ancora definitivamente avvenuta. È necessario però che una separazione sia prossima e appaia solo come una questione di tempo (sentenza 2C_55/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 3.2).

E. 3.3

A differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, in base ai fatti che risultano dal giudizio cantonale, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF ; precedente consid. 2.2), la conclusione dei Giudici ticinesi in merito alla tassazione separata dei coniugi per i periodi fiscali 2017 e 2018 dev'essere condivisa.

E. 3.3.1

In effetti, secondo quanto risulta dall'accordo transattivo concluso tra le parti e omologato dal Pretore il 3 luglio 2018, la separazione di fatto dei coniugi sarebbe intervenuta già nel marzo 2015. Certo è poi che il marito della ricorrente ha lasciato il domicilio coniugale in maniera duratura nel 2016 e l'unione coniugale non è stata mantenuta, perché proprio da quell'anno è stata aperta la procedura di divorzio, conclusasi nel 2023 (giudizio impugnato, consid. 2.3).

E. 3.3.2

D'altra parte, la separazione di fatto, confermata dall'indicazione fornita dalla ricorrente sia nella dichiarazione d'imposta 2017 che in quella per il 2018, va ammessa anche dal punto di vista economico, in relazione alle spese di alloggio e domestiche. Partendo dal presupposto dell'intervenuta separazione, la stessa ricorrente ha difatti indicato all'autorità fiscale che gli importi percepiti dal marito andavano considerati come alimenti (giudizio impugnato, consid. 2.3).

E. 3.3.3

Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, al riconoscimento di una comunità di mezzi economici tipica di un'unione coniugale ancora intatta non può condurre il fatto che l'insorgente non si appoggiasse ad un conto bancario a lei intestato, ma facesse capo, per le spese di mantenimento proprie e dei figli minorenni, a una carta di credito messa a disposizione ad hoc dal marito. Come detto, è stata l'insorgente medesima ad avere dichiarato quanto ricevuto dal marito come versamento di alimenti. In parallelo, va

rammentato che, quando i coniugi non vivono insieme e un'unione coniugale non sussiste più, un'imposizione individuale può essere ammessa anche se una separazione della gestione dei mezzi necessari per alloggio e sostentamento è prossima ma non è ancora definitiva (precedente consid. 3.2), come si può concludere pure qui, nel caso non ci si voglia basare solo su quanto indicato nelle dichiarazioni d'imposta. In effetti, la decisione dei coniugi in merito alla loro separazione era presa e la situazione che emerge dal giudizio impugnato non può portare affatto a ritenere che - sul piano economico - la vita della famiglia continuasse come di consueto. Al contrario, anche in tale ambito va piuttosto osservato che una separazione definitiva era prossima e doveva apparire soltanto una questione di tempo (sentenze 2C_55/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 3.2; 2C_567/2016 del 10 agosto 2017 consid. 4.2; 2C_502/2015 del 29 febbraio 2016 consid. 3.3).

E. 3.4

Di conseguenza, nella misura in cui è ammissibile, in relazione all'imposta federale diretta il ricorso è infondato. II. Imposte cantonali

E. 4.1

L'art. 8 cpv. 1 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 640.100], è analogo all' art. 9 cpv. 1 LIFD (al riguardo, cfr. anche l'art. 3 cpv. 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). All' art. 42 cpv. 1 e 2 LIFD corrisponde l'art. 53 cpv. 1 e 2 LT/TI (al riguardo, cfr. anche l' art. 18 cpv. 1 e 2 LAID).

E. 4.2

Nella misura in cui è ammissibile, l'impugnativa - con cui vengono formulate critiche valide sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali, senza fare ulteriori distinzioni - è quindi infondata anche con riferimento a queste ultime. III. Spese e ripetibili

E. 5

Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto sia per quanto riguarda l'imposta federale diretta che per quanto attiene alle imposte cantonali. Le spese giudiziarie, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.